



# *Ministero della Salute*

DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE  
DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE  
*UFFICIO VI ex DGRUPS*

## IL DIRETTORE GENERALE

**VISTO** l'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di formazione universitaria per gli esercenti le professioni sanitarie;

**VISTI** i decreti del Ministro della sanità nn. 665, 666, 667, 668, 739, 740, 741, 742, 743, 744 del 14/09/1994, nn. 745, 746 del 26 settembre 1994, n. 183 del 15 marzo 1995, nn. 56, 58, 69, 70, 136 del 17 gennaio 1997, n. 316 del 27 luglio 1998, n. 520 dell'8 ottobre 1998, n. 137 del 15 marzo 1999 e n. 182 del 29 marzo 2001, adottati ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del predetto decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, concernenti i profili professionali delle Professioni sanitarie;

**VISTA** la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie;

**VISTI** gli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251 che raggruppano le figure professionali di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni nelle seguenti aree: professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica, professioni sanitarie riabilitative, professioni tecnico-sanitarie e professioni tecniche della prevenzione;

**VISTO** il decreto del Ministro della sanità 29 marzo 2001 adottato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2001, che, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 della citata legge 10 agosto 2000, n. 251 definisce le figure professionali da includere nelle predette aree;

**VISTI** gli articoli 1 e 2 della legge 1 febbraio 2006, n. 43, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali;

**VISTO** l'articolo 7, comma 4, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 febbraio 2009 adottato di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009, recante la determinazione delle classi dei corsi di laurea delle professioni sanitarie, il quale prevede che "la Commissione per la prova finale è composta da non meno di 7 e non più di 11 membri, nominati dal Rettore su proposta del Consiglio di corso di laurea, e comprende almeno 2 membri designati dal Collegio professionale, ove esistente, ovvero dalle Associazioni professionali maggiormente rappresentative individuate secondo la normativa vigente";

**CONSIDERATO** che l'accertamento della maggiore rappresentatività costituisce, altresì, titolo privilegiato per poter svolgere attività di collaborazione istituzionale con il Ministero della salute e gli organismi e istituzioni sanitarie;

**VISTO** il decreto del Ministro della salute 14 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 2005, con il quale si è proceduto all'accertamento della rappresentatività a livello nazionale delle associazioni professionali dell'area sanitaria;

**VISTO** il decreto del Ministro della salute 19 giugno 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 14 luglio 2006, con il quale è stata sostituita la tabella che elenca le associazioni professionali dell'area sanitaria maggiormente rappresentative a livello nazionale, contenuta nel predetto decreto del 14 aprile 2005;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del citato decreto del Ministro della salute 14 aprile 2005 l'elenco delle associazioni, di cui ai suddetti provvedimenti, è soggetto a una verifica periodica e, se del caso, ad una conseguente motivata revisione;

**VISTO** il DM 26 aprile 2012 concernente "Accertamento della Rappresentatività a livello nazionale delle associazioni professionali dell'area sanitaria" registrato dalla Corte dei Conti il 4 luglio 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale n.222 del 22 settembre 2012 con il quale le Associazioni interessate sono state invitate a produrre istanza di riconoscimento quale associazione maggiormente rappresentativa;

**VISTO** l'art. 2 comma 1 del D.M. 26 aprile 2012 secondo il quale con decreto del Direttore Generale delle professioni sanitarie e delle Risorse umane del Servizio sanitario nazionale, è individuata, per ciascuna professione sanitaria, l'associazione che, in possesso dei requisiti previsti, presenti il maggior numero di iscritti;

**VISTA** la nota DGPROF 18788 del 11 aprile 2013 con la quale è stato emesso il provvedimento di esclusione della FIOTO, Federazione Italiana degli Operatori in Tecniche Ortopediche, per aver fatto pervenire l'istanza di riconoscimento oltre i termini previsti dall'art. 3 comma 1 del D.M. 26 aprile 2012;

**CONSIDERATO** che, avverso il provvedimento di esclusione summenzionato, è pendente il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, notificato il 13 giugno 2013;

**TENUTO CONTO** che l'Amministrazione, nell'espletamento dell'attività istruttoria, ha richiesto integrazioni di documentazione ed ha attivato dei controlli a campione sulle autodichiarazioni pervenute in relazione al numero degli iscritti;

**CONSIDERATO** che, per carenza nel deposito degli atti, sono ancora in fase di istruttoria le istanze presentate da: UNPISI Unione Nazionale Personale Ispettivo d'Italia; AITNE Associazione italiana Terapisti della Neuro Psicomotricità dell'Età evolutiva; ANEP Associazione Nazionale Educatori Professionali; ANTEL Associazione Nazionale Tecnici di Laboratorio; UNID Unione Nazionale Igienisti Dentali;

**RAVVISATA** la necessità di emettere un provvedimento parziale di individuazione delle associazioni maggiormente rappresentative con riserva di integrare l'elenco oggetto del presente atto con successivo decreto;

**RITENUTO** di valutare la posizione di FITELAB, Federazione Italiana Tecnici di Laboratorio Biomedico, a conclusione degli accertamenti condotti sul procedimento relativo ad ANTEL, Associazione Nazionale Tecnici di Laboratorio, entrambe rappresentative della professione di Tecnico sanitario di Laboratorio Biomedico;

DECRETA

ART. 1

Sono considerate maggiormente rappresentative a livello nazionale, le seguenti:

<b>Associazioni delle professioni Sanitarie della Riabilitazione</b>		
<b>Professione</b>	<b>Associazione</b>	<b>Sede</b>
Podologo (D.M. n. 666/94)	Associazione Italiana Podologi A.I.P.	Via Francesco Tovaglieri 17 - Roma
	Associazione Mercurio Podologi Internazionale A.M.P.I.	Via Montello 10 – San Benedetto del Tronto (AP)
Ortottista – Assistente di Oftalmologia (D.M. n. 743/94)	Associazione Italiana Ortottisti Assistenti in Oftalmologia A.I.O.R.A.O.	Via Miss Mabel Hill 9 – Taormina (ME)
Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva (D.M. n.56/97)	Associazione Nazionale Unitaria Terapisti della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva Italiani A.N.U.P.I.	Corso Vittorio Emanuele 649 - Napoli
Fisioterapista (D.M. n. 741/94)	Associazione Italiana Fisioterapisti A.I.F.I.	Via Pinerolo 3 - Roma
Terapista Occupazionale (D.M. n. 136/97)	Associazione Italiana Terapisti Occupazionali A.I.T.O.	Via Flaminia 109 - Roma
Logopedista (D.M. n. 742/94)	Federazione Logopedisti Italiani F.L.I.	Via Silvio Trentin 112 – Mestre (VE)
Tecnico Riabilitazione Psichiatrica (D.M. n. 182/01)	Associazione Italiana Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica A.I.Te.R.P.	Via Ducco 31 - Brescia-

<b>Associazioni delle Professioni Sanitarie Tecniche</b>		
<b>Area Tecnico - Diagnostica</b>		
<b>Professione</b>	<b>Associazione</b>	<b>Sede</b>
Tecnico Audiometrista (D.M. n. 667/94)	Associazione Italiana Tecnici Audiometristi A.I.T.A.	Via Buoizzi 2 – Fidenza (PR)
Tecnico di Neurofisiopatologia (D.M. n. 183/95)	Associazione Italiana Tecnici di Neurofisiopatologia A.I.T.N.	Via Foscolo 7 - Bologna

<b>Area Tecnico – Assistenziale</b>		
<b>Professione</b>	<b>Associazione</b>	<b>Sede</b>
Igienista dentale (D.M. n.137/99)	Associazione Igienisti Dentali Italiani A.I.D.I.	Via Vevey 17 – Aosta
Dietista (D.M. n. 744/94)	Associazione Nazionale Dietisti A.N.D.I.D.	Via Monti Nebrodi 10 – Tremestieri Etneo (CT)

Tecnico Ortopedico (D.M. n. 665/94)	Associazione Albo Nazionale Tecnici Ortopedici Italiani A.N.T.O.I.	Via Rimini 7 - Bologna
Tecnico della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusionazione Vascolare (D.M. n. 316/98)	Associazione Nazionale Perfusionisti in Cardioangiologia A.N.P.E.C.	Via delle Panche 136 - Firenze

<b>Associazioni delle professioni Tecniche della Prevenzione</b>		
<b>Professione</b>	<b>Associazione</b>	<b>Sede</b>
Assistente Sanitario (D.M. n. 69/97)	Associazione Nazionale Assistenti Sanitari As.N.A.S.	Via Mirandola 13 - Cremona

## ART. 2

Con successivo provvedimento si procederà all'eventuale riconoscimento della maggiore rappresentatività per le restanti associazioni per le quali l'istruttoria non è ancora conclusa.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della Salute.

Roma, 30 luglio 2013

IL DIRETTORE GENERALE  
(dott. Giovanni LEONARDI)